

# **VETRERIA ETRUSCA S.p.A.**

## **Stabilimento di Altare**

### **“Piano di adeguamento e prescrizioni”**



Pagina lasciata intenzionalmente vuota

## INDICE

<b>1 EVOLUZIONE NORMATIVA.....</b>	<b>4</b>
<b>2 SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO.....</b>	<b>4</b>
2.1 VALUTAZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO.....	4
2.2 UTILIZZO OLIO COMBUSTIBILE BTZ.....	4
<b>3 PRESCRIZIONI.....</b>	<b>5</b>
3.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	5
3.2 SCARICHI IDRICI.....	11
3.3 RUMORE.....	13
3.4 RIFIUTI.....	13
3.4.1 Garanzie Finanziarie .....	14
3.5 ENERGIA.....	15
3.6 PIANO DI DISMISSIONE E BONIFICA DEL SITO.....	15
3.7 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC.....	15
3.8 GESTIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEI FORNI VETRARI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA.....	17
3.8.1 Riduzione del cavato per situazioni di emergenza che superino le 72 ore.....	17

## 1 EVOLUZIONE NORMATIVA

Il riferimento normativo per la tipologia di attività in oggetto, è, ad oggi, ancora la Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 febbraio 2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea -G.U. n° L70 del 08/03/2012), che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.

## 2 SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

### 2.1 Valutazione del piano di adeguamento

Il piano di adeguamento prevede l'installazione e il collaudo entro il 30/04/2020 di impianto SCR per l'abbattimento degli ossidi d'azoto ad una concentrazione  $\leq$  a 500 mg/Nmc; quanto proposto, appare allineato al conseguimento dei BAT – AEL per gli ossidi di azoto con le indicazioni della Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la fabbricazione di vetro per contenitori.

### 2.2 Utilizzo olio combustibile BTZ

Vetreria Etrusca ha richiesto l'uso indistinto del gas metano e dell'olio combustibile BTZ per la combustione del forno fusorio, nonostante attualmente l'alimentazione dei forni avvenga esclusivamente con Gas Naturale.

La richiesta è motivata dalle seguenti ragioni fondamentali:

Sicurezza dell'approvvigionamento del combustibile. Non essendo legata ad un solo combustibile l'azienda, che ha un solo impianto produttivo, può far fronte ad eventuali mancanze di approvvigionamento e può garantire la continuità della produzione e la fornitura alla clientela.

Sicurezza degli impianti. Il forno fusorio, come è noto, deve essere sempre riscaldato, anche in caso di cavata nulla, pena la sua distruzione con ingente danno economico per l'azienda e le ripercussioni negative sulle maestranze. E' evidente come una mancanza di combustibile non programmata mette in seria crisi lo stabilimento (sciopero improvviso e prolungato dei trasporti per l'olio combustibile oppure grave incidente sul metanodotto di alimentazione od anche blocco delle forniture di gas metano per problemi legati agli stati esteri produttori).

Gestione economica. L'indifferenza di combustibile permette di scegliere la soluzione economicamente più favorevole in funzione dei prezzi di mercato la cui variabilità è, particolarmente in questi ultimi anni, estremamente elevata. Da tener conto che nella produzione del vetro il combustibile rappresenta circa 1/3 del costo di produzione.

Anche in caso di utilizzo di olio combustibile BTZ dovranno essere rispettati gli AEL previsti dalle Bat Conclusion (2012/134/UE).

### 3 PRESCRIZIONI

#### 3.1 Emissioni in atmosfera

1. la Ditta dovrà svolgere, **fino al 30/06/2020**, monitoraggi della qualità dell'aria secondo quanto disposto dal decreto della Regione Liguria n°1722 del 10/04/2018
2. la Ditta dovrà garantire, fino al **30/06/2020**, una concentrazione di NOx in immissione tale da rispettare quanto disposto dall'ARPAL con nota prot. n°22398 del 30/07/2019
3. la Ditta **fino al 30/06/2020**, dovrà rispettare ad eccezione del parametro NOX sull'emittente denominata E12, i limiti in emissione indicati al punto 3.1.1. Allegato D del P.D. 3896/2018 del 14/11/2018
4. A far data **01/07/2020** dovrà essere costantemente garantito il rispetto dei seguenti limiti:

Emissione	Provenienza	Sistema di abbattimento	Portata max prevista (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinante	Limite	
					Concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> )	Flusso di massa (Kg/h)
E12 <sup>1</sup>	Forni Fusori F1+F2 alimentati a metano + trattamenti a caldo	Camere di rigenerazione + sezione di desolforazione + elettrofiltro + SCR DeNOX + Ciminiera	21000+14000 <sup>2</sup>	Polveri di cui	20 <sup>1,3</sup>	0,70
				<b>Ossidi di azoto (NOx)</b>	<b>500<sup>1,3</sup></b>	<b>17,5</b>
				Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	300 <sup>1,3</sup>	10,5
				Monossido di carbonio (CO)	100 <sup>1,3</sup>	3,5
				<b>Ammoniaca (NH3)</b>	<b>20<sup>1,3</sup></b>	<b>0,70</b>
				Acido cloridrico (HCl)	20 <sup>1,4</sup>	0,70
				Acido fluoridrico (HF)	5 <sup>1,4</sup>	0,175
				Σ (As,Co,Ni,Cd,Se,Cr <sup>vi</sup> )	1 <sup>1,4</sup>	0,035
Σ(As,Co,Ni,Cd,Se,Cr <sup>vi</sup> ,Sb,Pb, Cr <sup>iii</sup> ,Cu,Mn,V,Sn)	5 <sup>1,4</sup>	0,18				
E11N	Impianto di composizione F1 + F2	Filtro a maniche	32000	Polveri di cui	10	-
				Silice libera cristallina	5	-

<sup>1</sup> valori di emissione si intendono riferiti a volumi di gas secchi riportati all'8% di ossigeno libero nei fumi

<sup>2</sup>La portata di progetto a forno nuovo è pari a circa 19000 Nm<sup>3</sup>/h, la portata prevista a fine vita (usura refrattario) è pari a circa 21.000 Nm<sup>3</sup>/h

<sup>3</sup>limite riferito ad un valore medio orario sulle 24 ore

<sup>4</sup>limite riferito ad un valore medio di tre campionamenti discontinui della durata di 1 ora ciascuno

Emissione	Provenienza	Sistema di abbattimento	Portata max prevista (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinante	Limite	
					Concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> )	Flusso di massa (Kg/h)
E14	Monitor (aerazioni a tetto su forno fusorio F1, macchine formatura, forni ricottura e trattamento a freddo)	-	-	Polveri	5	
E14N	Monitor (aerazioni a tetto su forno fusorio F2, macchine formatura, forni ricottura e trattamento a freddo)	-	-	Polveri	5	
E15	Monitor (aerazioni a tetto trattamento a freddo e forno termoretrazione )	-	-	Polveri	5	-
E15N	Monitor (aerazioni a tetto trattamento a freddo e forno termoretrazione )	-	-	Polveri	5	
E16	Depolveratore officina manutenzione (saltuarie molature e saldature)	Filtro a maniche	3400	Polveri	20	-
				$\sum$ Ni – Cd – Cr	1	-
E17	Sabbiatrice	Filtro a maniche	1000	Polveri	20	
E18	Sabbiatrice	Filtro a maniche	1400	Polveri	20	
E19	Ricambio capannone – area fredda Forno F1	-	-	Polveri	5	-
E19N	Ricambio capannone – area fredda Forno F2	-	-	Polveri	5	-

Emissione	Provenienza	Sistema di abbattimento	Portata max prevista (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinante	Limite	
					Concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> )	Flusso di massa (Kg/h)
E13 <sup>3</sup>	Impianto di trattamento a caldo	Scrubber ad acqua	3.500	Polveri	10	
				Comp dello Stagno (Sn)	5	
				Acido Cloridrico (HCl)	30	
				Acido Fluoridrico ((HF)	5	
				Comp del Titanio (Ti)	5	

5. In base a quanto meglio descritto in Allegato B al presente provvedimento per i parametri ossidi di azoto, ossidi di zolfo, polveri dovranno essere rispettati contemporaneamente:

- il valore limite di emissione con tempo di riferimento pari a 24 ore;
- il valore limite di emissione, inteso quale limite di emissione con tempo di riferimento pari ad un'ora, ottenuto moltiplicando per il fattore 1,25 il pertinente valore di emissione previsto dagli allegati alla Parte V del D.Lgs 152/2006 - Allegato I - parte III - punto 7). A tale proposito, nel caso di specie (e come da nota della ditta Prot. N° 42674 del 29/08/2016), i valori relativi a ossidi di azoto, ossidi di zolfo e polveri sono i seguenti:

Parametro: <b>Ossidi di azoto</b>	Forni che utilizzano combustibile liquido	Forni che utilizzano combustibile gassoso
Forni a bacino con bruciatore ad "U" con rigenerazione e recupero di calore	1800 mg/Nm <sup>3</sup>	2200 mg/Nm <sup>3</sup>

Parametro: <b>Ossidi di zolfo</b>	
Forni a bacino a lavorazione continua	1800 mg/Nm <sup>3</sup>

Parametro: <b>polveri</b>	
Impianti con una produzione di vetro superiore od uguale a 250 tonnellate al giorno	100 mg/Nm <sup>3</sup>

La valutazione del rispetto di tali limiti orari sarà effettuata conformemente a quanto disposto dall'Allegato VI alla parte V dello stesso D.Lgs. N°152/06 e s.m.i. (*Criteria per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione*) al punto 2.2 stabilisce che: "Salvo diversamente indicato nel presente decreto, in caso di misure in continuo, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1.25"

6. i sistemi di monitoraggio in continuo (SME) installati devono essere realizzati secondo quanto disposto dall'allegato 6 Parte V del D.lgs 152/2006; la strumentazione dovrà essere conforme alla norma UNI EN 14181/2015 e gestita secondo quanto previsto dalla norma tecnica medesima

<sup>3</sup> Valori limite da rispettarsi nel caso in cui tale emissione venga riattivata (emergenza/manutenzione elettrofiltro)

7. Nel caso di campionamenti discontinui per i parametri non monitorati mediante SME, qualora i valori limite in emissione siano riportati sia in concentrazione che in flusso di massa, i limiti si intenderanno superati anche quando uno solo dei due limiti, calcolato come media del numero di campionamenti non consecutivi previsti dal manuale UN.I.CHIM. 158/88, risulti superato. La portata volumetrica indicata nelle tabelle precedenti non è da intendersi quale valore limite;
8. la Ditta dovrà presentare, entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento, un aggiornamento del manuale SME a seguito dell'installazione del sistema di monitoraggio in continuo del parametro ammoniacca
9. il Gestore, in caso di disservizio del sistema SME, anche per interventi di manutenzione, di durata superiore alle 48 ore, tale da rendere indisponibili misure in continuo, ai sensi del par.2.5 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., dovrà ricorrere all'utilizzo di misure stimate, in base allo storico; l'uso di tali misure sarà consentito sino ad un periodo massimo di 15 giorni: Dovrà essere effettuata una misura discontinua al 15° giorno e , successivamente, ogni 20 giorni fino al ripristino del sistema. I dati sostitutivi verranno inseriti nel sistema SME integrandoli con i dati stimati (riferimento agli algoritmi di calcolo indicati ai punti 3.2 e 3.3 della D.G.R Lombardia n°13310 del 20/12/2010)
10. Poiché il passaggio da metano ad olio combustibile BTZ, come combustibile di alimentazione del forno fusorio, costituisce modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera, il gestore dovrà comunicare almeno 30 giorni prima a questi uffici, ARPAL , Comune di Altare l'eventuale variazione di utilizzo di combustibile; l'olio combustibile BTZ non potrà avere un tenore di zolfo superiore allo 0,9% e dovrà avere caratteristiche tecniche conformi a quelle riportate in Allegato X alla parte V del D.Lgs. n°152/2006;
11. In condizioni di emergenza dell'emissione **E12** (ad es.: fermata elettrofiltro per manutenzione e/o guasto) ferme restando le successive prescrizioni ai numeri 13,14, si applicano le disposizioni di cui al successivo paragrafo 3.9 - Gestione emissioni in atmosfera dei forni vetrari in condizioni di emergenza;
12. In caso di fermo dell'elettrofiltro i fumi derivanti dal trattamento a caldo dovranno essere avviati al sistema di trattamento (scrubber ad acqua) e, dunque, essere evacuati attraverso l'emissione **E13**. In tal caso la ditta dovrà rispettare per l'emissione **E13** attivata i limiti previsti al precedente punto 3;
13. in caso di fermo del DENOX SCR, i fumi dei due forni non attraversano il reattore Denox e, desolforati e depolverizzati, vengono inviati direttamente in ciminiera.
14. in caso di apertura delle valvole di by-pass, la ditta dovrà darne comunicazione a mezzo FAX all'ARPAL e PEC alla Provincia, al Comune di Altare ed all' ARPAL.
15. Non potranno essere utilizzati in alcun modo condotti by-pass di tutti i sistemi di abbattimento installati, fatti salvi i casi riportati ai punti 11 e 12;
16. il serbatoio di stoccaggio della soluzione di ammoniacca, asservito all'impianto SCR, dovrà essere dotato di bacino di contenimento avente un'altezza pari alla quota del muro d'argine che protegge il sito dello stabilimento
17. il serbatoio contenente la soluzione ammoniacale dovrà essere dotato di tubazione di caricamento con attacco rapido , sfiato in serbatoio di tenuta con guardia idraulica, al fine di evitare eventuali fughe di vapori ammoniacali
18. la piazzola di scarico dell'autocisterna contenente la soluzione di ammoniacca dovrà essere pavimentata e dotata di opportune pendenze tali da garantire che eventuali perdite di liquido possano essere raccolte in un pozzetto e da qui a mezzo pompa convogliate nel bacino di contenimento; inoltre la Ditta dovrà mettere in atto tutte le procedure atte ad evitare la dispersione del materiale e il contatto

con terreni, corsi d'acqua e sistemi fognari; nella fattispecie mediante raccolta di eventuali fuoriuscite con materiale assorbente quale sabbia, terra, vermiculite, diatomite provvedendo quindi al successivo smaltimento del rifiuto prodotto secondo la normativa vigente

19. la Ditta, secondo quanto disposto dall'art.272 bis del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii., dovrà adottare prescrizioni impiantistiche e criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili, per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno
20. la Ditta, al fine di garantire la massima efficienza del catalizzatore asservito all'impianto SCR, dovrà prevedere:
  - a) un un programma di manutenzione che, con frequenza almeno annuale, verifichi lo stato di efficienza dell'elettrofiltro e del sistema di desolforazione; nella fattispecie per l'elettrofiltro dovrà essere previsto un controllo degli organi in movimento e pulizia delle piastre e dei filamenti, un controllo della tensione ai poli, una pulizia generale dell'intero sistema, ed un eventuale sostituzione dei filamenti e delle piastre secondo l'usura e/o le indicazioni del costruttore. Ciascun intervento di manutenzione e/o sostituzione dovrà essere annotato su il registro di cui al successivo punto 25)
  - b) di operare ad una temperatura compresa tra 300-400 °C in modo da evitare la sinterizzazione del catalizzatore stesso e fenomeni di condensazione capillare nei pori del catalizzatore dovuti alla presenza di sali d'ammonio
  - c) di ottimizzare il sistema di desolforazione seguendo le indicazioni riportate nelle BREF 2012 (paragrafo 4.4.3.3)
  - d) all'installazione di una soffiante ad aria temporizzata, finalizzata a rimuovere la polvere fine sul letto del catalizzatore;
21. in ottica di riduzione integrata dell'inquinamento e quindi al fine di evitare, la sostituzione o rigenerazione del catalizzatore asservito all'impianto SCR non ancora esausto, l'Azienda dovrà presentare alla Provincia di Savona, entro 180 giorni dalla data di messa a regime del suddetto impianto (01/07/2020), una proposta di valutazione previsionale della curva di invecchiamento del catalizzatore asservito all'impianto DeNOx; tale studio dovrà prendere in considerazione i vari fattori che direttamente ed indirettamente influenzano la vita di esercizio del catalizzatore stesso, nella fattispecie:
  - quantità di solfati presenti come affinati nella miscela vetrificabile tale da influenzare la concentrazione in ingresso al desolforatore
  - rapporto  $\text{Ca(OH)}_2/\text{SO}_2$  e/o  $\text{NaHCO}_3/\text{SO}_2$  nell'impianto di desolforazione a secco
  - % rottame nella miscela vetrificabile
  - concentrazione di polveri a valle dell'elettrofiltro
  - temperatura del gas

la data di sostituzione o rigenerazione del catalizzatore dovrà essere annotata sul registro di cui al successivo punto 26)

22. la Ditta dovrà verificare, con cadenza almeno annuale, l'efficienza del catalizzatore del sistema SCR determinando la concentrazione di NOX a monte e a valle del sistema e l'ammoniaca residua non reagita a valle SCR
23. La ditta ha dotato i filtri asserviti alle emissioni da ES1, ES2, ES5, ES6, ES7A, ES7B, ES8A, ES8B, ES9, ES10, ES11, ES12, ES21, ES22, ES23, ES24A, ES24B di appositi sistemi di misurazione di

pressione per la verifica del corretto funzionamento degli stessi (pressostati differenziali o analogha strumentazione);

24. Dovrà essere previsto un programma di manutenzione che, con frequenza trimestrale, verifichi lo stato di efficienza dei filtri asserviti alle emissioni ES1, ES2, ES5, ES6, ES7A, ES7B, ES8A, ES8B, ES9, ES10, ES11, ES12, ES21, ES22, ES23, ES24A, ES24B (Silos), E11N, E16, E17, E18 ; dovrà inoltre essere previsto un programma di manutenzione trimestrale per la pulizia e la verifica di funzionamento dei pressostati differenziali (a analogha strumentazione) che verranno installati sui filtri in testa silos relativi alle emissioni ES1, ES2, ES5, ES6, ES7A, ES7B, ES8A, ES8B, ES9, ES10, ES11, ES12, ES21, ES22, ES23, ES24A, ES24B
25. Per quanto riguarda le emissioni ES1, ES2, ES5, ES6, ES7A, ES7B, ES8A, ES8B, ES9, ES10, ES11, ES12, ES21, ES22, ES23, ES24A, ES24B (Silos), E11N, E16, E17, E18 in caso di disservizio degli impianti di abbattimento la lavorazione a monte, compatibilmente con le problematiche di processo, dovrà essere immediatamente sospesa e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità degli impianti di abbattimento stessi; la ditta dovrà sostituire i filtri per il particolato (filtri a maniche) asserviti alle emissioni suddette, ogni qualvolta si verificano problemi dovuti al loro intasamento o alla loro rottura. A tal proposito la ditta dovrà sempre conservare a magazzino un set di filtri nuovi (almeno tre maniche per tipo di filtro) per l'immediata sostituzione. La ditta dovrà altresì documentare, ove richiesto dagli organi competenti, la destinazione dei filtri esausti, per i quali deve essere assicurato il "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" secondo le modalità di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006;
26. Dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate progressivamente, vidimate dall'ente di controllo, le operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento e di controllo installati secondo lo schema rappresentato nella tabella seguente:

<b>Sigla emissione</b>	<b>Tipologia impianto di abbattimento /sistema di controllo</b>	<b>Motivo interruzione esercizio</b>	<b>Data ed ora interruzione</b>	<b>Data e ora ripristino</b>	<b>Durata della fermata (h)</b>

Detto registro dovrà essere conservato, a disposizione dell'Ente di controllo, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione;

27. Nel caso si verifichi un guasto agli impianti di abbattimento tale da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione ovvero in caso di verifica, nel corso degli autocontrolli, di un superamento dei valori limiti alle emissioni in atmosfera la ditta dovrà darne comunicazione a questa Provincia, all'ARPAL – dipartimento provinciale di Savona ed al Comune di Altare, anche per le vie brevi, entro le otto ore successive;
28. Nel caso di sversamento accidentale di materiale polverulento sui piazzali interni dello stabilimento, la ditta, indipendentemente dalle condizioni meteo (intensità vento, regime barico) dovrà provvedere alla rimozione immediata dello stesso
29. I condotti per lo scarico in atmosfera dovranno essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) accessibili in sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale; (cfr. allegato E punto 3.2.4);

30. Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste; il rilevamento dovrà essere effettuato secondo le modalità ed utilizzando i metodi analitici citati nell'allegato E – punto 3.2.
31. Le materie prime polverulente alla rinfusa, ad esclusione del rottame di vetro, presenti all'interno del sito non potranno essere stoccate in cumuli all'aperto, sui piazzali interni allo stabilimento; in condizioni di emergenza (ad esempio per accumulo materiali dovuto a interruzioni, manutenzione all'insilaggio, sciopero autotrasportatori) la ditta potrà stoccare all'aperto per lo stretto tempo necessario predisponendo apposite coperture temporanee con teloni impermeabili;
32. La ditta dovrà prevedere l'impiego, almeno una volta alla settimana e comunque ogni qualvolta si renda necessario, di una spazzatrice-aspiratrice su tutti i piazzali asfaltati in modo da ridurre sensibilmente la presenza di polvere e il possibile sollevamento eolico della stessa;
33. Sui mezzi che, dopo lo scarico, lasceranno il sito dovrà essere effettuato un controllo visivo in merito alla presenza di residui polverosi sulle pareti esterne e sulle ruote o di idrocarburi. Nel caso vi sia presenza di materiale lo stesso deve essere rimosso. In particolare i mezzi non devono lasciare il sito prima della pulizia, ove la stessa risulti necessaria a seguito dell'esame visivo;
34. Le emissioni derivanti da tutti i generatori di calore :
- civili installati nel complesso IPPC citati nell'allegato C – punto 5.4, non rientrano nel Titolo I della Parte V del D.Lgs 152/2006, pur soggiacendo a quanto previsto dalle norme del Titolo II della parte V dello stesso Decreto. (vedere obiettivi di miglioramento)
  - industriali diverse dai forni di fusione (*forni di ricottura (tempere), del riscaldamento dei canali di adduzione del vetro fuso alle macchine formatrici e dei bruciatori dei fornelli di preriscaldamento stampi*) stante la loro conformazione rimangono soggette solo agli obiettivi di miglioramento ed al rispetto dei limiti previsti per i “monitor E14-E15-E14N-E15N”
  - fornelli a termoretrazione che danno luogo alle emissioni E19 ed E19N, stante la potenzialità termica complessiva ed il tipo di combustibile, rimangono sottoposti ai soli obiettivi di miglioramento
35. Il Gestore dovrà alimentare gli impianti termici inseriti nel ciclo produttivo con combustibili aventi caratteristiche tecniche conformi a quelle riportate in Allegato X alla parte V del D.Lgs N°152/2006;
36. Le prescrizioni di cui ai precedenti punti 13, 14, 15, 17, 20, 21, e 23, nonché la prescrizione di cui al successivo paragrafo 3.8 dovranno essere proceduralizzate mediante emanazione di apposito ordine di servizio scritto al personale addetto. Detto ordine di servizio dovrà essere trasmesso, in copia, a questa Provincia;

### 3.2 Scarichi idrici

- 1) Tutti gli scarichi recapitanti in acque superficiali dovranno rispettare i limiti di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 al DLgs 152/2006 e s.m.i.;
- 2) Lo scarico parziale S1, nel quale recapitano solo acque industriali dovrà rispettare i limiti di emissione in pubblica fognatura previsti dalla specifica colonna della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs.152/2006 e, per i parametri contenuti nella vigente convenzione di utenza con il CIRA, i seguenti limiti:

PARAMETRO	Limiti tab.3 D.L.3 aprile 2006 n.152 (mg/l)	Limiti in deroga (mg/l)
Solidi sospesi totali	200	500
Tensioattivo totali	4	50
Idrocarburi totali	10	20
Ferro	4	15

In ogni caso il gestore dovrà garantire almeno la sedimentazione di eventuali trascinalamenti di polvere di vetro che potrebbero danneggiare, a valle, sia le condotte di deflusso che il funzionamento dell'impianto di depurazione;

- 3) La ditta dovrà mantenere gli impianti e gli scarichi sempre accessibili per eventuali campionamenti e/o sopralluoghi; a tal fine tutti gli scarichi idrici presenti in stabilimento devono essere dotati di pozzetto di campionamento accessibile in sicurezza ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
- 4) tutti gli scarichi delle “acque meteoriche” dovranno essere dotati almeno di pozzetti dissabbiatori e di campionamento.
- 5) La ditta dovrà effettuare sistematiche ispezioni delle opere connesse agli scarichi, facendo manutenzione agli impianti di trattamento ed effettuando gli espurghi e le pulizie necessarie. Le ispezioni dovranno comunque essere effettuate dopo ogni evento meteorico significativo non consecutivo ad altri;
- 6) Gli eventuali nuovi pozzetti di campionamento dovranno essere costruiti in modo tale da determinare un dislivello fra canale di adduzione e di uscita di almeno 10 cm. I pozzetti dovranno essere di dimensioni, in pianta, di almeno 50 per 50 cm;
- 7) Il monitoraggio degli scarichi dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste; i parametri Antimonio (Sb), Bario (Ba), Boro (B), Azoto Ammoniacale e Fenoli, ancorchè elencati nella “*Tabella 5 – Decisione BAT n. 865 del 28 febbraio 2012*”, sono esclusi dai monitoraggi come da nota, assunta agli atti con prot. n. 45447 del 28/09/2020, in cui la ditta dichiara che gli stessi non vengono utilizzati nel processo di produzione;
- 8) Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a questa Provincia per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione degli scarichi;
- 9) Qualsiasi disservizio anche parziale, occorso agli scarichi e agli impianti di trattamento, anche per attività di manutenzione, dovrà essere preventivamente comunicato, o comunicato contestualmente se imprevedibile, a questa Provincia, all'Ente di Governo dell'Ambito, all'ARPAL di Savona e all'ASL n. 2 Savonese;
- 10) I controlli analitici dei soggetti deputati al controllo potranno essere effettuati, vista la tipologia degli scarichi, anche con campionamenti istantanei. Gli scarichi non dovranno comunque causare pregiudizio per il corpo recettore, la salute pubblica e l'ambiente, con particolare riferimento al sottosuolo ed alla falda idrica;

### 3.3 Rumore

- 1) Il monitoraggio dell'inquinamento acustico, effettuato da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste.
- 2) Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente.
- 3) Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura di cui all'allegato E, facciano riscontrare superamenti di limiti stabiliti dalla classificazione acustica, l'Azienda dovrà tempestivamente segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/98 (Comune), all'ARPAL ed alla Provincia, quale Autorità Competente all'AIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; inoltre l'Azienda dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla Classificazione Acustica.
- 4) La Ditta, secondo quanto indicato nell'appendice 1, dovrà valutare inoltre il rispetto dei limiti differenziali di immissione; nello specifico si dovrà far riferimento alla norma UNI/TS11143-7, dove per la stima dell'attenuazione di una parete, con finestra completamente aperta, indica un intervallo di 5 -10 dB(A); la Ditta dovrà far riferimento conservativamente al valore inferiore di **5 dB(A)**; pertanto il gestore sarà esonerato dal rispetto del criterio differenziale, a finestre aperte durante il periodo notturno, se i livelli ambientali misurati all'esterno, presso le postazioni denominate P5, P8,P9, risulteranno non superiori a **45 dB(A)**; in caso contrario le modalità di verifica del limite differenziale di immissione dovranno essere concordate con ARPAL, Comune di Altare, Provincia di Savona.

### 3.4 Rifiuti

- 1) La gestione dell'attività di deposito dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- 2) i rifiuti oggetto del presente provvedimento, che possono essere stoccati in regime di deposito preliminare all'interno dell'insediamento produttivo, risultano esclusivamente quelli riportati nell'elenco riportato in allegato C - punto 4.3.2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, rispettando la quantità massima stoccabile per ogni singola tipologia di rifiuto ivi indicata;
- 3) la gestione dei rifiuti dovrà avvenire con le modalità e nelle aree previste ed indicate negli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e riportati in Allegato C punto 4.2;
- 4) i contenitori fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Inoltre devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Tutti i contenitori, cisterne, containers, cassoni, big bags, etc. destinati allo stoccaggio dei rifiuti, ovvero, in alternativa, le aree di stoccaggio stesse, devono essere contrassegnati al fine di renderne noto il contenuto

- 5) i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta ovvero in aree di stoccaggio, comunque corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio di eventuali fusti non vuoti deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione per l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 6) in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 e s.m.i. è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 36/2003;
- 7) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere condotto nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche generali e da quelle specifiche di cui al punto 4.1 della D.C.I. del 27/07/84, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti e delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi. Inoltre lo stoccaggio deve essere effettuato per tipologie omogenee di rifiuti. Sono vietati lo stoccaggio promiscuo, il travaso nonché la miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro. I rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;
- 8) le attività di gestione nonché di movimentazione dei rifiuti devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 9) il deposito degli oli esausti dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.L.gs 95/92, dal DM 392/96 e dall'art. 216 bis del D.Lgs. 152/06;
- 10) prima di effettuare il conferimento dei rifiuti in un impianto di discarica, dovrà essere effettuata, per ciascuna tipologia di rifiuti, la "caratterizzazione di base" conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 36/03 così come modificato dal D.Lgs. 121/20;
- 11) la ditta, dovrà comunicare entro cinque giorni lavorativi a Provincia di Savona ed ARPAL Settore AIA e Grandi Rischi, l'inserimento di nuovi codici CER.

### **3.4.1 Garanzie Finanziarie**

- 1) La Vetreria Etrusca S.p.A., per l'impianto sito in località Isola Grande 3, nel comune di Altare, ha già prestato garanzia finanziaria (Itas Mutua n. 1701.1000129780 emessa in data 03/11/2020) per un premio garantito pari a € 20.806,00.
- 2) In caso di mancato rinnovo o revoca (a qualsiasi titolo) della Certificazione UNI EN ISO 14001 in precedenza conseguita, le garanzie finanziarie dovranno essere ricostituite per il valore dell'intero montante, entro 90 giorni dalla data di scadenza/revoca degli stessi titoli. In caso di mancata ricostituzione del montante della garanzia finanziaria nei termini stabiliti, o eventualmente prorogati a seguito di motivata richiesta, l'autorizzazione si intende automaticamente sospesa fino ad adeguamento avvenuto.
- 3) La ditta dovrà altresì stipulare, se non ancora eseguito, e mantenere attiva per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, una polizza RC Inquinamento di importo almeno pari, o superiore, a quello previsto al punto 1). Detta polizza, in corso di validità, dovrà essere esibita a richiesta di qualsiasi soggetto deputato al controllo in materia ambientale.

### **3.5 Energia**

- 1) Secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste, dovrà essere redatto annualmente il bilancio energetico dell'intero impianto contenente le tre schede informative 5.1, 5.2, 5.3 dell'Allegato C "Emissioni";
- 2) Il bilancio energetico dovrà essere inviato congiuntamente alle altre informazioni ambientali, alla Provincia di Savona, all'ARPAL ed al Comune di Altare.

### **3.6 Piano di dismissione e bonifica del sito**

- 1) All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche dei siti contaminati, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio. In ogni caso il gestore dovrà provvedere:
  - a lasciare il sito in sicurezza;
  - a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
  - a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi;
- 2) Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta deve comunicare alla Provincia di Savona un cronoprogramma di dismissione approfondito relazionando sugli interventi previsti;

### **3.7 Prescrizioni generali attività IPPC**

- 1) Il Gestore dovrà dar corso al piano di adeguamento sopra descritto entro i termini ivi previsti.
- 2) Il Gestore trasmetterà annualmente alla Provincia di Savona e all'A.R.P.A.L. entro il mese di gennaio il calendario degli autocontrolli previsti nell'Allegato E al presente provvedimento; entro un tempo non inferiore ai 5 giorni lavorativi darà conferma sulla data di esecuzione degli stessi;
- 3) La Ditta dovrà conservare presso la portineria dell'impianto, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie in formato A1 dell'insediamento dalle quali risultino :
  - a) sistema fognario, di acque civili, meteoriche e di processo – pozzetti di campionamento – vasche di accumulo – punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione
  - b) aree destinate al deposito dei rifiuti (deposito temporaneo, deposito preliminare D15, messa in riserva R13)
  - c) punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione

dette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni.

- 4) Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

- 5) Non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 6) Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 7) Tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
- 8) I rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
- 9) Deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto anche attraverso l'adozione di un sistema di reperibilità;
- 10) Al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
- 11) Il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
- 12) La cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 13) Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 14) A far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino ad avvenuta bonifica, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;
- 15) Con particolare riferimento alla prescrizione indicata al punto a) del DD n°800 del 01/04/2015 di verifica VIA-Screening, nelle aree che attualmente possono essere interessate da esondazione non potranno essere stoccati permanentemente materiali che possano essere trasportati da una eventuale corrente di piena e, in accordo con il Piano di Emergenza, in caso di allerta meteo l'Azienda dovrà provvedere ad un controllo delle aree stesse ed alla rimozione dei materiali eventualmente presenti, che potrebbero essere trascinati e dispersi dalla corrente di piena;

### 3.8 Gestione emissioni in atmosfera dei forni vetrari in condizioni di emergenza

Si considera situazione di emergenza la messa fuori servizio del sistema di estrazione ed abbattimento dei fumi derivanti dai forni fusori, determinata da anomalia o manutenzione programmata o manutenzione straordinaria. Tali situazioni sono descritte nell'Allegato B al Paragrafo 5.

Le fermate di emergenza dell'elettrofiltro devono essere gestite nel minor tempo possibile, previa comunicazione a Provincia, ARPAL e Comune della sussistenza della situazione stessa e degli interventi gestionali previsti dal Gestore al fine di mitigare le emissioni in atmosfera in tale situazione. Restano ferme le procedure di cui ai paragrafi 3.1.10 – 3.1.11 e 3.1.12 del presente allegato.

Durante le fermate di emergenza dell'elettrofiltro:

- **I forni (F1 e F2)** emetteranno direttamente in atmosfera bypassando il precipitatore ed essendo avviati direttamente in ciminiera. I fumi provenienti dal trattamento a caldo saranno emessi in atmosfera attraverso il preventivo passaggio in scrubber (il quale in condizioni di marcia normale non è, invece, attivo) attraverso le emissioni **E13**

La riduzione del cavato, nonostante abbia un basso impatto sulle concentrazioni dei singoli inquinanti, determina una riduzione della portata volumetrica dei fumi che riduce, in modo proporzionale alla diminuzione della portata stessa, il flusso di massa delle sostanze emesse in atmosfera. In caso di cavato pari a 0 t/h le emissioni saranno costituite solo dai fumi di combustione necessari per tenere il forno in temperatura al fine di evitare danni strutturali al forno stesso.

Per situazioni emergenza che si prevede eccedano le 72 ore, oltre alla comunicazione della sussistenza della situazione stessa e degli interventi correttivi previsti, dovranno essere indicati gli interventi gestionali previsti per la mitigazione delle emissioni. Gli interventi gestionali dovranno prevedere la progressiva riduzione del cavato, rispetto alla potenzialità massima di targa dei forni, fino al mero mantenimento in preriscaldamento del forno stesso in caso di situazioni di emergenza che si dovessero protrarre per oltre 3 mesi.

#### 3.8.1 Riduzione del cavato per situazioni di emergenza che superino le 72 ore

In relazione alla durata delle situazioni emergenza dovrà essere ridotto il cavato dei forni che emettono in camino di emergenza secondo il seguente schema :

Durata della situazione di emergenza	Azioni da intraprendere da parte del Gestore	Cavato massimo consentito F1 + F2 (t/g)	Limite Ossidi di azoto (NOx)
Da → Insorgenza situazione di emergenza a → 72 ore (fino a 3 giorni)	Comunicazione dell'insorgenza della situazione di emergenza entro le 8 ore successive	470	Dal 01/05/2020 NOx = 500 mg/Nm <sup>3</sup>
da → 72 ore (3giorni) a → 240 ore (fino a 10 giorni)	riduzione del cavato del 5% rispetto al cavato massimo dichiarato* per i forni e/o interventi sulle materie prime	446,5	
da → 10 giorni a → un mese	riduzione del cavato del 10 % rispetto al cavato massimo dichiarato* per i forni	423	

da → un mese	riduzione del cavato del 20 % rispetto al cavato massimo dichiarato* per i forni	376	
a → 2 mesi			
da → 2 mesi	riduzione del cavato del 50% rispetto al cavato massimo dichiarato* per i forni	235	
a → 3 mesi			
oltre 3 mesi	cavato = 0 Forni in stato di “veglia” in riscaldamento	0	

\* Cavato massimo dichiarato inteso come somma dei cavati massimi dei singoli forni